

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE013
	INSTALLAZIONE PARCHI DIVERTIMENTO	Emissione: 29.11.80
		Rev. 2 – 22.07.15
		Pagina 1 di 4

Documento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	29/11/1980	1a emissione. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 414 del 29/11/1980.
2	22/07/2015	Modificato il formato e assegnato numero documento. Recepisce integralmente il testo della precedente revisione

<i>Redazione</i>	G. Gola	<i>Controllo</i>		<i>Approvazione</i>	B. Armone Caruso
	<i>F.to G. Gola</i>				<i>F.to B. Armone Caruso</i>

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE013
	INSTALLAZIONE PARCHI DIVERTIMENTO	Emissione: 29.11.80
		Rev. 2 – 22.07.15
		Pagina 2 di 4

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo giusta l'art. 9 - I° e II° comma – della Legge 18 marzo 1968, n. 337, sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo e Legge citati.

Art. 2

Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno tre mesi prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Art. 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

1. Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione).
2. Eventuale residenza nel Comune.
3. Maggiore anzianità di mestiere.
4. Maggiore anzianità di categoria.

Il requisito n. 1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

Art. 5

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi famigliari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE013
	INSTALLAZIONE PARCHI DIVERTIMENTO	Emissione: 29.11.80
		Rev. 2 – 22.07.15
		Pagina 3 di 4

Art. 6

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale in base ai seguenti criteri:

1. Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
2. Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.
3. Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

Art. 7

L'assegnazione della concessione sarà comunicata agli interessati almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Ad evitare manovre tendenti a bloccare l'attività sulla piazza, con la richiesta di assegnazioni di concessioni che poi non si concretizzano per rinuncia dei richiedenti, l'Amministrazione potrà subordinare l'assegnazione della concessione al versamento di un deposito cauzionale, rimborsabile per intero in caso di rinuncia comunicata almeno un mese prima del giorno in cui avrebbe dovuto aver inizio l'occupazione.

Art. 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 9

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante; sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale.

Art. 10

Per esigenze connesse allo svolgimento dei mercati, la concessione dell'area per i circhi equestri o attività similari non potrà superare i tre giorni.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AE013
	INSTALLAZIONE PARCHI DIVERTIMENTO	Emissione: 29.11.80
		Rev. 2 – 22.07.15
		Pagina 4 di 4

La durata dei parchi di divertimento è fissata:

- Carnevale: dalle due domeniche precedenti il martedì grasso, alla domenica successiva.
- Tutti i Santi – dal 25 ottobre al 15 novembre.
- Feste patronali – per un periodo di 10 giorni.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 11

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Art. 12

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

Art. 13

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

Art. 14

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.